

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**

**RICORSO IN APPELLO**

**CON ISTANZA CAUTELARE**

Nell'interesse di:

**DE SARIO PIETRO**, nato a Corato (BA) il 05.10.1970 e residente a Pordenone in Via Santa Caterina n. 3, C.F. DSRPTR70R05C983Z, rappresentato e difeso per procura allegata al presente atto dall'avv. Rosanna Rovere (C.F. RVRNN57E45Z401L) del Foro di Pordenone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pordenone, in via Cesare Battisti n. 8 (indirizzo per le comunicazioni: PEC rosanna.rovere@avvocatipordenone.it)

-Appellante-

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (PRECEDENTEMENTE DENOMINATO M.I.U.R.)** - CF: 80185250588 - con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro pro tempore;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO** CF: 20010000281, con sede in Padova (35136), Via delle Cave n. 180, in persona del Direttore Generale pro tempore; entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma (C.F. 80224030587), Via dei Portoghesi n. 12;

-Appellati-

**E NEI CONFRONTI DEL CONTROINTERESSATO**

**DONADEL TOBIA** – nato a Conegliano (TV) il 17.10.1991 (C.F. DNNTBO91R17C957X) – residente a Pieve di Soligo (TV) 31053 in Via Francesco Petrarca n. 6,

- Controinteressato -

**per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia**

della sentenza n. 10014/2023 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, pubblicata il 12.06.2023, nella causa n. 15793/2022 Reg. Ric., mai notificata.

**e per l'adozione di misura cautelare volta a**

ordinare all'Amministrazione di consentire l'inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria per la classe di concorso A011

\*\*\*

### **PREMESSA IN FATTO**

- Il signor De Sario Pietro, con ricorso di data 12.12.2022 proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione dello stesso dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al D.D.G. 1081/2022, per la classe di concorso A011 per la regione Veneto – prot. mpi. AOOUSPPD 0007998 del 14.10.2022, a firma del Dirigente Roberto Natale; del decreto n. 3637 del 20.10.2022 emanato dall'Ufficio scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale – Ufficio III – di approvazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria; della medesima graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria allegata al decreto n. 3637 del 20.10.2022, nella parte in cui non risulta il nominativo del ricorrente, di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali anteriori e successivi, laddove lesivi degli interessi del ricorrente; del decreto dipartimentale del 06.05.2022 n. 1081 che indice la procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis d.l. 25.05.2021 n. 73 convertito con modificazioni nella legge n. 106/2021; del Decreto Ministeriale n. 108 del 28.04.2022; del D.M. n. 259/2017 e del D.P.R. n. 19/2016.
- Con bando di concorso n. 1081 del 06.05.2022 il Ministero dell'Istruzione indiva una procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9 bis, del decreto legge 25.05.2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23.07.2021 n. 106 (doc. 1).
- In particolare l'art. 59, comma 9 bis, come sostituito dall'art. 5, comma 3 quinquies, del decreto legge 30.12.2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25.02.2022 n. 15, prevede che *“in via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21.04.2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4° Serie speciale, n. 34 del 28.04.2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 03.05.1999 n. 124. Il bando*

*determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15.06.2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 59/2017. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori”.*

- La procedura concorsuale è stata articolata per Regione e classe di concorso per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 59 del decreto legge n. 73/2021.

- Il docente De Sario è in possesso della “Laurea in Lettere” conseguita in data 22.02.2012 presso l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” con votazione 110/110 e lode (doc. 2).

- Il docente ha altresì svolto presso l'Università Ca' Foscari di Venezia il dottorato di ricerca in “Italianistica e Filologia Classica – Medievale” ciclo 28° in data 14.06.2017.

- Il docente De Sario ha inoltre conseguito i 24 CFU di cui all'art. 5 lett. B) del D.Lgs. n. 59/2017, presso l'Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, in data 15.06.2018 (doc. 3).

- Il titolo di studio posseduto dal signor De Sario è valido per l'accesso alla classe di concorso A013, la quale ricomprende, quali abilitazioni corrispondenti, anche la A011 e la A012.
  - Il signor De Sario ha insegnato presso l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "G. A. Pujati" di Sacile (PN) per la classe di concorso A011, con contratto a tempo determinato fino al 31.08.2023 (doc. 4).
  - Essendo l'odierno appellante in possesso dei requisiti prescritti dal bando inoltrava in data 01.06.2022 la domanda di partecipazione al concorso straordinario, per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino protocollata al n. m-pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1031656.01-06-2022 (doc. 5).
  - Nella domanda di partecipazione il docente De Sario indicava di essere in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dal bando di concorso, ed in particolare:
    - di aver conseguito in data 22.02.2012, presso l'Università degli Studi di Bari la Laurea in Lettere, con votazione 110/110 e lode;
    - di aver svolto presso l'Università Ca' Foscari di Venezia il dottorato di ricerca in "Italianistica e Filologia Classica – Medievale" ciclo 28° in data 14.06.2017;
    - di aver svolto presso le istituzioni scolastiche le annualità di servizio richieste dal bando.
  - Il concorso straordinario indetto con decreto n. 1081/2022 consentiva, se vincitore collocato in posizione utile in graduatoria, di essere assunto a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023, di partecipare a un percorso di formazione – anche in collaborazione con le Università – per integrare le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati avrebbero svolto altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova.
- A seguito del superamento della prova che conclude il percorso annuale di formazione il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023.
- In data 26.08.2022 il docente De Sario sosteneva la prova orale presso il Liceo Ginnasio Statale "Giorgione" di Castelfranco Veneto (TV).
  - In data 01.09.2022 tramite posta ordinaria (info@liceogiorgione.edu.it) veniva comunicato al docente De Sario (pietro.desario2012@gmail.com) il punteggio ottenuto all'esito del colloquio ovvero 88/100. Al suddetto punteggio andavano sommati i punti per i titoli posseduti, per cui il docente De Sario si sarebbe – certamente – collocato all'interno della graduatoria quale vincitore del concorso (per la Regione Veneto erano stati messi a concorso 64 posti) (doc. 6).

- Con mail di posta ordinaria di data 23.09.2022 ore 12:19 indirizzata al docente De Sario, l'Ufficio Reclutamento, Ruolo e Gestione Graduatorie Docenti dell'USR per il Veneto – Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, comunicava che stava procedendo al controllo dei titoli di accesso al concorso (doc. 7).
- Contestualmente veniva chiesto al docente De Sario anche ulteriore documentazione rispetto a quella richiesta nel bando del concorso (possessione dei 24CFU nonché copia del titolo di accesso ed il piano di studi completo di tutti gli esami sostenuti durante tutto il percorso accademico) che il ricorrente provvedeva prontamente ad inoltrare con mail di data 23.09.2022 ore 17:58 (doc. 8).
- Con mail di data 27.09.2022 ore 09:01 l'USP di Padova comunicava al docente De Sario *“di aver verificato il piano di studi e, considerato che la normativa per la sua laurea in lettere v.o. prevede il possesso di due annualità di storia e rimanda al dettaglio Tab. A/1 allegata, e, considerato che detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia”* chiedeva al docente De Sario se avesse sostenuto esami di storia contemporanea o di storia moderna durante il dottorato o come esami singoli (doc. 9).
- Con mail di data 27.09.2022 ore 11:03 il docente De Sario, in riscontro alla mail delle ore 09:01, riferiva che, *“trattandosi di laurea V.O. in Lettere **“Classiche”**, il regolamento del piano di studi prevedeva, rispetto alle lauree in lettere **moderne**, una cospicua presenza di esami di lingua, grammatica e letteratura latina (che invece il curriculum moderno NON prevedeva) e, per quanto concerne le discipline storiche, il superamento di due annualità afferenti alla storia antica. **“L'indirizzo classico non è quello moderno”*** (doc. 10).
- Con mail di data 10.10.2022 ore 10:59 l'Ufficio reclutamento chiedeva al signor De Sario *“se nel percorso di dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia classica e medioevale – 28° ciclo in data 14.06.2017, o con esami singoli abbia conseguito una annualità o due semestralità (12 CFU) di storia medioevale o contemporanea o moderna”* (doc. 11).
- Con mail di data 11.10.2022 ore 13:58 il signor De Sario così rispondeva: *“per quanto concerne il requisito delle due annualità di Storia previste dal curriculum classico della laurea in Lettere V.O., che peraltro consente l'accesso persino alla classe di concorso A013 (classe che include quali abilitazioni corrispondenti, anche la A011 e la A012), vi rimando alle*

*delucidazioni da me già espresse nell'e-mail inviata al Vostro Ufficio in data 27.09.2022"* (doc. 12).

- Con provvedimento prot. n. AOOUSPPD n. 7998 del 14.10.2022 a firma del Dirigente Roberto Natale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto disponeva l'esclusione del candidato De Sario Pietro dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. 1081/2022 per la classe di concorso A011 per la Regione Veneto.

- Più precisamente riteneva il Dirigente che il titolo di studio del ricorrente *"risulta mancante della seguente annualità (o due semestralità): 1^ annualità: storia contemporanea o moderna"* (doc. 13).

- Con decreto n. 3637 del 20.10.2022 il Direttore Generale approvava la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 06.05.2022 n. 1081, per la classe di concorso A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO per la Regione Veneto, nella quale risultava escluso il prof. De Sario (doc. 14).

Tale atto deve ritenersi illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere, con conseguente illegittimità dell'esclusione del prof. De Sario dalla graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A011 – discipline letterarie e latino, motivo per il quale il docente De Sario ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Il TAR del Lazio con sentenza n. 10014/2023 Reg.Prov.Coll respingeva il ricorso compensando le spese di giudizio.

Avverso tale decisione propone appello il ricorrente chiedendone l'integrale riforma, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

***1) Violazione in giudicando: errata valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria.***

Sul punto la motivazione della sentenza è palesemente errata, avendo la stessa ritenuto che *"l'esclusione del ricorrente appare conforme alla disciplina applicabile al caso di specie e che non si ravvisa una irragionevole distinzione tra le due classi di concorso descritte"*.

Ed infatti, nel respingere il motivo di ricorso, il TAR ha stabilito che al fine di valutare il possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso è necessario fare riferimento al D.P.R. 14.02.2016, n. 19, come integrato e modificato dal D.M. n. 259 del 09.05.2017, in ordine alla tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. In relazione alla classe di concorso A011 – Discipline

letterarie e latino, la tabella A allegata al D.M. n. 259/2017 prevede che la laurea in lettere “Vecchio Ordinamento” sia titolo di accesso alla specifica classe di concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia. La tabella A/1 allegata al D.P.R. n. 19/2016, a cui rinvia la tabella A del D.M. n. 259/2017, chiarisce che per la classe di concorso A011 il piano di studi seguito deve prevedere storia (1° annualità): storia contemporanea, storia moderna; storia (2° annualità): storia greca, storia medievale, storia romana. Diversamente, per la classe di concorso A013 – Discipline letterarie, latino e greco, la tabella A allegata al D.M. n. 259/2017 prevede che la laurea in lettere vecchio ordinamento sia titolo di accesso alla specifica classe di concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, letteratura latina, storia greca, storia romana, geografia e due corsi annuali (o quattro semestrali) di letteratura greca. Il diverso piano di studi richiesto per l’accesso, rispettivamente, alla classe di concorso A011 e alla classe A013 trova, il proprio fondamento nel fatto che al docente appartenente alla classe di concorso A013 è data la possibilità di insegnare storia al liceo classico solamente nel primo biennio, mentre con la classe di concorso A011 il docente può insegnare storia negli istituti di istruzione superiore anche al secondo biennio e al quinto anno, ove evidentemente viene insegnata storia contemporanea o moderna, per il cui fine le disposizioni ministeriali chiedono che nel corso di laurea seguito dal docente sia stato sostenuto l’esame universitario di storia moderna o contemporanea.

Vi è una palese violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 del D.D. n. 1081 del 06.05.2022, in quanto basato sulla Tabella A allegato al D.M. n. 259/2016, nota 1, la quale prevede che la laurea in Lettere è titolo di accesso al concorso *“purché nel piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità) geografia (Vedi Tab. A/1)”*.

Nel caso di specie, il prof. De Sario è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. In particolare, per quanto concerne il titolo di accesso è in possesso di laurea vecchio ordinamento in lettere classiche alla classe di concorso A013 Discipline letterarie latino e greco (alla quale si accede solo con la laurea in lettere classiche), la quale include – senza ombra di dubbio – la classe di concorso A011 Discipline letterarie latino e la classe di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado.



Il curriculum classico della Laurea in Lettere V.O. consente l'accesso alla classe di concorso A013, la quale è abilitazione corrispondente anche per la classe di concorso A011 e A012. Ed infatti, dall'anno scolastico 2017/2018 il docente De Sario ha sempre insegnato nella classe di concorso A011.

Errano pertanto i Giudici amministrativi allorquando asseriscono che *“l'esclusione del docente De Sario appare conforme alla disciplina applicabile al caso di specie, non ravvisandosi una irragionevole distinzione tra le due classi di concorso descritte”*.

Il decreto di esclusione è basato sulla Tabella A allegato al D.M. n. 259/2016, nota 1, la quale prevede che la laurea in Lettere è titolo di accesso al concorso *“purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità) geografia (vedi Tab. A/1)”*.

Il piano di studi del ricorrente non comprende i corsi di storia moderna e contemporanea, così come richiesti dalla Tabella A succitata.

Ma l'USR del Veneto ha errato nell'escludere il candidato dalla procedura concorsuale, atteso che lo stesso è abilitato all'insegnamento nella classe di concorso A013, la quale a sua volta costituisce abilitazione per le classi di concorso A011 e A012, pur non avendo nel piano di studi una annualità di *“storia moderna o contemporanea”*.

Quindi, ragionando diversamente, sarebbero ingiustamente discriminati tutti coloro che avessero conseguito la Laurea in Lettere V.O. (classe di concorso A013), i quali, pur appartenendo ad una classe di concorso che al suo interno ricomprende le classi di concorso A011 e A012, non avrebbero titolo valido per l'accesso alle suddette classi – inferiori – di concorso.

Inoltre, la tabella A allegata al DPR 19/2016, modificato dal D.M. 259/2017, è contraddittoria in quanto, da una parte, consente ai docenti in possesso della Laurea in Lettere V.O. di insegnare nei Licei Classici: - Lingua e letteratura italiana; - Lingua e cultura latina; - Lingua e cultura greca; Storia e Geografia 1° biennio (colonna 7 della tabella allegato A del D.M. 259/2017) grazie alla classe di concorso A013 – Discipline letterarie, latino e greco, ed invece, dall'altra parte non consente ai medesimi docenti di insegnare, nella classe di concorso A011, solo perché la nota 1 richiede *“... storia (due annualità o quattro semestralità) contemporanea o moderna”*. Pertanto, è viziata da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza la tabella A allegata al D.M. n. 259/2017 e al DPR 19/2016, qualora fosse interpretata nel senso di consentire, da un lato, a



chi sia in possesso di una Laurea in Lettere Classiche V.O., come il ricorrente, con un piano di studi che non prevede annualità di storia contemporanea o moderna, di insegnare nella classe di concorso A013 – **che ricomprende al suo interno le classi di concorso A011 e A012** – ma non di partecipare a concorsi per la classe di concorso A011.

Di conseguenza, il decreto di esclusione impugnato, anche nella parte in cui richiama la Tabella A/1 del D.P.R. 19/2016 di “Omogeneità degli esami previsti nei piani di studio” ed in cui evidenzia che “*il titolo di studio del candidato De Sario Pietro risulta mancante della seguente annualità: storia contemporanea o moderna*”, è immotivato perché detto richiamo è del tutto irrilevante dato che la classe di concorso A013 (la quale non ha nel suo piano di studi, storia contemporanea o storia moderna) contiene al suo interno la classe di concorso A011.

Assolutamente illegittimo, infondato, ingiustificato, inconferente nonché pretestuoso risulta essere, pertanto, il provvedimento di esclusione ed errata la sentenza impugnata che respinge tale motivo di ricorso.

Come facilmente si ricava dal piano di studi del prof. De Sario, trattandosi di Laurea vecchio ordinamento in Lettere “Classiche”, il regolamento del corso di studio prevedeva – rispetto alla laurea in lettere moderne – una cospicua presenza di esami di lingua, grammatica e letteratura latina (che invece il curriculum moderno non prevede) e, per quanto concerne le discipline storiche, prevedeva il superamento di due annualità afferenti alla storia antica (storia greca e storia romana).

Orbene, il requisito delle due annualità di Storia è pienamente soddisfatto dagli esami di Storia Greca e Storia Romana.

Pertanto, proprio il possesso del regolare titolo di accesso alla classe di concorso ha consentito al ricorrente di insegnare sin dall’a.s. 2017/2018 nella classe di concorso A011 maturando specifico punteggio.

***2) Omesso esame del Tribunale Amministrativo Regionale del motivo di ricorso n. 3 e carenza di motivazione della sentenza sul punto n. 3 con cui è stata dedotta la violazione della Tabella B allegata al D.M. 93/2016 e della Tabella D allegata al D.M. 201/2020.***

Nel provvedimento di esclusione la P.A. è incorsa in una palese violazione della tabella B allegata al D.M. n. 354/1998/ che ha raggruppato nell’A.D. 9 le classi di concorso A011 e A013, del D.M. 93/2016, che ha raggruppato nell’A.D. 8 le classi di concorso A022, A011, A012 e A013 e della tabella D allegata al D.M. 201/2020, con conseguente contraddizione tra atti della Pubblica Amministrazione.

L'applicazione della Tabella A allegata al DPR 19/2016, come modificato dal D.M. 259/2017 in senso restrittivo, che non riconoscerebbe la validità del titolo di accesso alla classe A011 alla Laurea in Lettere V.O., il cui piano di studi non comprende una annualità di storia (contemporanea o moderna), è illegittima perché in violazione della tabella B del D.M. n. 354/1998, finalizzato allo snellimento ed ottimizzazione delle procedure di reclutamento del personale docente con la costituzione degli ambiti disciplinari, che ha raggruppato nell'A.D. 9 le classi di concorso A011 e A013.

Allo stesso modo, per violazione del D.M. n. 93/2016, che ha raggruppato nell'A.D. 8 le rinominate classi di concorso A022, A011, A012 e A013 e della tabella D allegata al D.M. n. 201/2020 relativo al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di II grado (come richiamato dal bando di concorso straordinario impugnato), secondo cui alla procedura concorsuale della classe A013 corrispondono le abilitazioni della classe di concorso A011 e A012.

***3) Omesso esame del Tribunale Amministrativo Regionale del motivo di ricorso e carenza di motivazione della sentenza in relazione al difetto d'istruttoria – eccesso di potere per scorrettezza e slealtà del comportamento assunto dalla P.A. scolastica – erroneità ed irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed insufficiente motivazione – carenza di motivazione della sentenza sul punto.***

Il provvedimento di esclusione del docente De Sario è viziato da eccesso di potere della Pubblica Amministrazione, che ha violato il dovere di correttezza che la stessa deve perseguire come parametro della funzione amministrativa.

Nel caso di specie, l'Amministrazione scolastica si è comportata in modo scorretto perché, sebbene dall'a.s. 2017/2018 l'odierno appellante avesse svolto legittimamente e con continuità servizio di docenza nella classe di concorso A011, all'esito della procedura concorsuale impugnata l'ha illegittimamente escluso per carenza del requisito di ammissione al concorso, senza prendere in alcuna considerazione le note di chiarimenti inviate dallo stesso, dopo che era stato avvisato via mail dall'Ufficio reclutamento, secondo il quale il titolo di studio dallo stesso posseduto non era valido titolo di accesso alla procedura.

Ed infatti, nonostante le spiegazioni, delucidazioni ed integrazioni (peraltro non dovute, vedi invio dei 24 CFU), l'Amministrazione ha concluso il procedimento in difetto assoluto di istruttoria ed in violazione della normativa di riferimento, eccesso di potere per simulazione procedimentale e difetto di motivazione.

***4) Violazione in giudicando in relazione alla violazione del principio di affidamento. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della tutela dell'affidamento incolpevole ingenerato nell'odierno appellante.***

Nell'impugnata sentenza il Giudice di primo grado ritiene che “lo svolgimento di attività di insegnamento in una data classe non è idonea a legittimare l'insegnamento, né può ritenersi la sussistenza di un affidamento legittimo, posto che l'esclusione dalla procedura concorsuale è avvenuta dopo aver conosciuto in concreto la posizione del ricorrente. Non vi è pertanto un atto dell'amministrazione idoneo a creare una situazione giuridica soggettiva del ricorrente.

L'odierno appellante svolge da anni attività di insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A011, previa dichiarazione del titolo di laurea posseduto, mai valutato, fino ad ora, dal Ministero come inidoneo all'accesso alla classe di concorso A011.

A conferma si allegano le graduatorie per le supplenze in cui è stato inserito il docente De Sario a partire dell'a.s. 2017/2018 nonché i relativi contratti di assunzione a tempo determinato, nonché i provvedimenti di convalida emessi dagli Istituti Scolastici presso cui ha svolto l'attività di insegnamento (doc. 3).

L'amministrazione convenuta aveva quindi già provveduto sull'istanza del privato, riconoscendo la validità del titolo dichiarato per l'accesso alla classe di concorso A011; pertanto, il successivo “*ripensamento*” manifestato nella procedura concorsuale straordinaria, finalizzata all'immissione in ruolo di coloro che risultano precari già da diversi anni, si sovrappone indebitamente all'indirizzo precedentemente assunto.

Ne deriva, quindi, la contraddizione intrinseca in ordine allo svolgimento dei controlli sull'idoneità del titolo in una procedura concorsuale straordinaria, ove possono accedere soltanto coloro che hanno maturato già anni di servizio specifico nella classe di concorso ove concorrono.

L'Amministrazione convenuta non potrà neppure giustificare il proprio operato obiettando un'eventuale induzione in errore, determinata da un comportamento del candidato nell'aver descritto la propria posizione “*distorcendo la realtà fattuale*”, dal momento che – così come risulta dalle domande inoltrate per l'accesso alle graduatorie per le supplenze – il candidato ha costantemente dichiarato il titolo di laurea posseduto per l'insegnamento nella classe di concorso A011.

I provvedimenti di inserimento nelle graduatorie e, a fortiori, quelli di convalida della posizione assunta in graduatoria valgono senz'altro a cristallizzare l'orientamento dell'Amministrazione

sull'idoneità del titolo, cosicché la successiva revoca risulta oltremodo tardiva, pertanto illegittima.

L'esito positivo dei molteplici controlli operati dall'Amministrazione nel corso degli anni, con la conseguente progressione della carriera professionale del docente, il quale ha accumulato titoli di servizio utili all'ammissione ad una procedura riservata ai dipendenti dell'Amministrazione a tempo determinato, ha indotto senz'altro nel ricorrente un legittimo affidamento nell'idoneità dei titoli posseduti.

Come ha correttamente ritenuto codesto Consiglio di Stato, sezione settima, (ord. N. 00818/2023 del 01.03.2023) *“l'ordinamento può certamente implementare i requisiti per lo svolgimento di un compito di essenziale rilievo pubblico quale l'insegnamento, ma il provvedimento impugnato non appare rispettoso della disciplina transitoria dettata dal d.m. n. 259/2017, che deve essere necessariamente interpretata alla stregua dei principi di tutela dell'affidamento e di divieto di discriminazione dei lavoratori sanciti in ambito nazionale ed euro-unitario”*.

In ordine agli effetti che produce il legittimo affidamento del privato sulla legittimità dell'azione amministrativa si riporta la motivazione della pronuncia del Tar Lazio, sede di Roma, n. 8620/2022 *“un'ipotesi di lesione del legittimo affidamento maturato dal ricorrente nel corso di questi anni, in cui la stessa amministrazione ha considerato idoneo il suo titolo di studio ai fini dell'insegnamento sulla classe di concorso in parola, nel caso odierno pare altresì possibile apprezzare il sintomo di eccesso di potere consistente nell'ingiustizia grave e manifesta. Quest'ultimo, differenziandosi dalla disparità di trattamento, non essendo basato su una comparazione con la situazione vantata da altri soggetti, viene in rilievo allorché si registri una violazione dei criteri di equilibrio e di ragionevole proporzione nella scelta degli interessi da tutelare, con lesione del principio di equità, avuto riguardo alla posizione di un singolo individuo”*.

Orbene, nel caso di specie pare sussistere il citato indice sintomatico, tenuto conto che l'amministrazione ha deciso, nell'ambito di una procedura concorsuale straordinaria indetta al fine di limitare il fenomeno del precariato scolastico, di escludere un candidato, docente precario da diversi anni che ha potuto maturare tale condizione in forza dei plurimi provvedimenti favorevoli adottati dalla stessa Pubblica amministrazione nei suoi confronti che, ove venissero obliterati, come pretenderebbe fare l'amministrazione resistente con il provvedimento di esclusione, determinerebbero un pregiudizio irragionevole nei confronti non

solo, e non tanto, della sfera degli interessi privati vantati dalla parte ricorrente, comunque meritevoli di tutela, ma anche dell'interesse pubblico sotteso allo stesso concorso straordinario.

### **ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE**

Sussistono entrambi i presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora per concedere la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

Quanto al fumus, ci si riporta a quanto dedotto nel ricorso avanti al Tar nonché al suesposto atto di appello.

Quanto al periculum in mora, è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che l'appellante sta subendo e subirà in conseguenza dell'irragionevole esclusione dalla graduatoria impugnata. Ed infatti, come previsto dall'art. 17 del D.M. n. 10/2022, ai candidati vincitori collocati nella graduatoria di merito impugnata è proposto un contratto a tempo determinato sui posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022.

Quindi, il provvedimento cautelare richiesto è indispensabile per consentire al ricorrente di poter svolgere con serenità e professionalità il corso di formazione nei tempi concordati con le università e, nello stesso tempo, l'anno di formazione e prova al fine di superare i suddetti percorsi formativi e conseguire l'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023.

Non solo ma, nelle more, l'odierno appellante è stato anche depennato dalle graduatorie di cui all'art. 4 commi 6bis e 6ter, della legge n. 124/1999 valide per il biennio 2022-2024 per le classi di concorso A011 e A012.

Allo stato quindi, lo stesso, dopo aver concluso il suo incarico nell'anno scolastico 2022/2023, non può ottenere alcuna cattedra nella classe di concorso A011 e quindi non può svolgere attività lavorativa. Ne deriva che **il periculum in mora è aggravato dal fatto che per l'anno scolastico 2023/2024 al docente De Sario, a seguito della esclusione dalle graduatorie, non è stata assegnata alcuna cattedra.**

\* \* \*

Alla luce delle considerazioni svolte, in fatto ed in diritto, il signor De Sario Pietro, ut supra rappresentato e difeso, impugna innanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 10014/2023 pubblicata il 12.06.2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis, e pertanto

**CHIEDE**

Che l'Ecc.mo Consiglio di Stato in accoglimento, previa sospensione, del presente ricorso in appello di riformare l'appellata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – n. 10014/2023 Reg. Prov. Coll., emessa nel giudizio R.G. 15793/2022 Reg. Ric., all'esito dell'udienza pubblica ed accertata la sussistenza dei presupposti, fissata l'udienza di discussione, Voglia riformare integralmente la sentenza appellata n. 10014/2023 Reg. Prov. Coll., pubblicata in data 12.06.2023 e, per l'effetto, accogliere il ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

**In via cautelare:**

- 1) con decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. disporsi misure cautelari provvisorie necessarie ad escludere il verificarsi delle situazioni di gravità ed urgenza che non consentono di attendere sino alla pronuncia da parte del Consiglio di Stato in camera di consiglio;
- 2) con ordinanza collegiale concedere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e/o disporre l'ammissione dell'appellante nella graduatoria, al fine di consentirgli di poter svolgere con serenità e professionalità il corso di formazione e l'anno di formazione e prova al fine di superare i percorsi formativi e conseguire l'assunzione a tempo indeterminato.

**Nel merito:**

Accogliersi il presente ricorso in appello con riforma dell'appellata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10014/2023 Reg. Prov. Coll., emessa in data 12.06.2023 nel giudizio R.G. n. 15793/2022 Reg. Ric.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

*Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, D.P.R. n. 115/2002, la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato di € 700,00=.*

Si allegano i seguenti documenti:

- All. 1) Provvedimento impugnato;
- All. 2) Fascicolo di primo grado avanti al Tar per il Lazio R.G. 15793/2022
- All. 3) Graduatoria e contratti a tempo determinato.

Pordenone, 31.08.2023

Avv. Rosanna Rovere